

	REP.65338	
	COMUNE DI FIRENZE	
	R.T.I. AGRO SERVICE SRL (mandataria), D.R.E.A.M. ITALIA	
	SOC. COOP., CE.S.A.F. STUDIO TECNICO ASSOCIATO, STUDIO	
	VERDE SRL, IVAN SNIDERO (mandanti)	
	ACCORDO QUADRO	
	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL	
	COMUNE DI FIRENZE DELLA DURATA DI 4 ANNI LOTTO 5 -	
	QUARTIERE 5 (CIG 8681531205)	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno 31	
	(trentuno) del mese di marzo, in Firenze e precisamente	
	negli Uffici della Segreteria Generale posti in Piazza	
	della Signoria (Palazzo Vecchio).	
	Avanti a me Dott. Giuseppe Ascione, Segretario Generale	
	del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti	
	nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e	
	personalmente costituiti:	
	1) Dott.ssa Cecilia CANTINI, nata a Firenze il	
	23/03/1966, domiciliato per la carica in Firenze,	
	Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di	
	intervenire al presente atto non in proprio ma in	
	rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale	
	01307110484, nella sua qualità di Dirigente del	
	Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi della Direzione	

	Ambiente, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto	
	del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del	
	Regolamento generale per l'attività contrattuale dello	
	stesso Comune;	
	2) Il Sig. Davide CANEPA, nato a Biella (BI) il	
	16/10/1967, domiciliato per la carica ove appresso, il	
	quale mi dichiara di intervenire al presente atto non	
	in proprio ma nella sua qualità di legale	
	rappresentante di "AGRO SERVICE SRL", con sede in	
	Milano, via F. Filzi n. 27, Codice Fiscale e numero di	
	iscrizione nel registro delle Imprese di Milano Monza	
	Brianza Lodi n. 03509020966, conforme risulta da visura	
	camerale del giorno 17/12/2021.	
	AGRO SERVICE SRL interviene al presente atto in qualità	
	di Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese	
	(R.T.I.) con:	
	- "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE - D.R.E.A.M.	
	ITALIA", con sede in Pratovecchio Stia (AR), via	
	Garibaldi n. 3, C.F. e P.IVA 00295260517;	
	- "CE.S.A.F. STUDIO TECNICO ASSOCIATO LOTTI, DI CARA,	
	GIORGINI, MUNZI E MENICONI", con sede in Pistoia, via	
	Montalbano n. 252, P.IVA 01768730473;	
	- "STUDIO VERDE SRL", con sede in Forlì, via Galvani	
	n. 4, C.F. e P.IVA 01909680405;	
	- "SNIDERO IVAN", nato a Grado (GO) il 26/01/1980, C.F.	

	SNDVNI80A26E125H e P.IVA 02434240301;	
	qualificate Mandanti in forza di mandato collettivo con	
	rappresentanza gratuito e irrevocabile, conferito con	
	atto ai rogiti del Dott. Tommaso GHERARDI, Notaio	
	iscritto nel ruolo nel Distretto Notarile di Bologna,	
	in data 20/10/2021 Rep. 95596/11497, ivi registrato al	
	numero 52131/1T in data 21/10/2021 e che, in copia	
	conforme informatica del notaio si allega al presente	
	atto per formarne parte integrante e sostanziale (art.	
	22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 73 L.	
	89/1913 così sostituito dalla lett. o), comma 1,	
	dell'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110).	
	Contraenti della cui identità personale e veste	
	rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di	
	Firenze sono certo.	
	PREMESSO CHE	
	- con Determinazione Dirigenziale della Direzione	
	Ambiente, Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi n.	
	DD/2021/02453 del 22/04/2021, venivano approvati gli	
	elaborati dell'Accordo Quadro relativi al "Servizio di	
	monitoraggio del patrimonio arboreo del Comune di	
	Firenze della durata di quattro anni" e veniva disposto	
	il ricorso a procedura aperta per l'affidamento	
	dell'accordo quadro secondo il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95	

	del Codice, da svolgersi in via telematica sulla	
	piattaforma START della Regione Toscana;	
	- con Determinazione Dirigenziale della Direzione	
	Ambiente, Servizio Parchi e Giardini ed Aree Verdi n.	
	DD/2021/5821 del 22/09/2021 per il Lotto 5 - Quartiere	
	5, CIG 8681531205, veniva individuata quale migliore	
	offerta quella presentata dal R.T.I. tra AGRO SERVICE	
	SRL (mandataria), D.R.E.A.M. ITALIA SOC. COOP.,	
	CE.S.A.F. STUDIO TECNICO ASSOCIATO, STUDIO VERDE SRL,	
	IVAN SNIDERO (mandanti) che aveva presentato un'offerta	
	con ribasso del 14,908% (quattordici virgola	
	novacentootto per cento) sull'importo a base di gara di	
	Euro 580.742,00 (cinquecentottantamilasettecento	
	quarantadue) oltre IVA ed oneri;	
	- con la medesima Determinazione, il lotto 5	
	dell'Accordo Quadro sopracitato veniva aggiudicato al	
	R.T.I. suddetto, fatto salvo l'esito positivo dei	
	controlli di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;	
	- sono state effettuate sull'Aggiudicatario le	
	verifiche sui requisiti di ordine generale previste dal	
	Codice dei Contratti Pubblici, come risulta da nota	
	prot. 52381 del 15/02/2022 della Direzione Ambiente,	
	Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi;	
	- con note prot.: PR_MIUTG_Ingresso_0279420_20211022,	
	PR_PTUTG_Ingresso_0056701_20211104,	

	PR_PTUTG_Ingresso_0056693_20211104,	
	PR_PTUTG_Ingresso_0015215_20220325,	
	PR_PTUTG_Ingresso_0015217_20220325,	
	PR_PTUTG_Ingresso_0015220_20220325,	
	PR_FCUTG_Ingresso_0069829_20211025,	
	PR_UDUTG_Ingresso_0078577_20211025	venivano acquisite
	le informazioni antimafia liberatorie provvisorie ai	
	sensi del D.Lgs. 159/2011 e del DL 76/2020,	
	rispettivamente nei confronti di AGRO SERVICE SRL,	
	CE.S.A.F. STUDIO TECNICO ASSOCIATO, STUDIO VERDE SRL e	
	IVAN SNIDERO;	
	- con nota prot. PR_ARUTG_Ingresso_0008894_20220208	
	veniva richiesta l'informazione antimafia nei confronti	
	di D.R.E.A.M. ITALIA SOC. COOP.;	
	- sono decorsi più di trenta giorni dalla richiesta	
	suindicata e, pertanto, la stipula del presente	
	contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del	
	D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da	
	parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto	
	dalle medesime disposizioni.	
	Pertanto, la stipula del presente contratto avviene ai	
	sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, salvo	
	il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione	
	secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	

	per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad	
	ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come	
	sopra costituite, convengono e stipulano quanto	
	appresso:	
	ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	
	Il Comune di Firenze, rappresentato dalla Dirigente del	
	Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi della DIREZIONE	
	AMBIENTE, nella persona della Dott.ssa Cecilia CANTINI,	
	ed in esecuzione degli atti in premessa citati,	
	conclude con AGRO SERVICE SRL, mandataria del R.T.I.	
	aggiudicatario, in persona del Sig. Davide CANEPA, che	
	accetta e si obbliga, l'accordo quadro con un solo	
	operatore economico di cui all'art. 54 co. 3 D.Lgs	
	50/16 di esecuzione del servizio di monitoraggio del	
	patrimonio arboreo del Comune di Firenze della durata	
	di quattro anni, Lotto 5 - Quartiere 5, alle condizioni	
	tutte di cui:	
	- al presente contratto;	
	- alle offerte economica e tecnica presentate in sede	
	di gara e conservate sulla piattaforma S.T.A.R.T della	
	Regione Toscana;	
	ai seguenti elaborati che, sottoscritti digitalmente	
	dalle Parti, ne costituiscono parte	
	integrante e sostanziale:	
	- Capitolato Speciale d'appalto;	

	- elenco prezzi;	
	- Duvri.	
	Le Parti danno, altresì, atto che costituisce parte	
	integrante del presente contratto, pur se non	
	materialmente allegato, il capitolato generale di cui	
	al DM 145/2000 per le parti ancora vigenti.	
	Il Sig. Davide CANEPA, nei nomi, accetta l'esecuzione	
	del servizio oggetto del presente contratto di accordo	
	quadro, nonché tutte le condizioni cui viene	
	subordinato che si obbliga ad osservare e fare	
	osservare scrupolosamente.	
	Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi	
	derivanti dal codice di comportamento adottato dalla	
	stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n.	
	2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare	
	e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori	
	il suddetto codice sia con riferimento al presente	
	contratto sia con riferimento ad ogni contratto	
	applicativo, pena la risoluzione del contratto di	
	accordo quadro.	
	Il Sig. Davide CANEPA, nei nomi, si obbliga ad eseguire	
	le prestazioni di servizi che di volta in volta gli	
	verranno richieste con appositi contratti applicativi	
	secondo la tipologia elencata nell'Elenco Prezzi parte	
	integrante del presente contratto e che verranno di	

	volta in volta individuate dall'Amministrazione e che	
	saranno disciplinate con specifici contratti di appalto	
	applicativi il cui importo sarà determinato dalle	
	prestazioni effettivamente richieste nei contratti	
	applicativi stessi e pertanto dà atto che la	
	sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è	
	fonte della corresponsione di alcun corrispettivo	
	costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento	
	base per la regolamentazione dei contratti applicativi	
	e si impegna conseguentemente ad assumere i servizi che	
	successivamente e progressivamente saranno richiesti	
	dal Comune di Firenze, ai sensi del presente Accordo;	
	ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO	
	Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo	
	Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i servizi	
	che successivamente saranno richiesti ai sensi	
	dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo	
	previsto di Euro 580.742,00 (cinquecentottantamila	
	settecentoquarantadue) ed entro il periodo di validità	
	dell'accordo stesso indicato all'articolo che segue.	
	ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO	
	L'accordo quadro ha una durata massima di quattro anni	
	e decorre dalla firma del presente contratto, e potrà	
	terminare anche prima del termine suindicato in caso di	
	raggiungimento del limite massimo di importo indicato	

	all'art. 2 che precede. Per durata dell'Accordo Quadro	
	si intende il periodo entro il quale la stazione	
	appaltante può aggiudicare il singolo contratto	
	applicativo. Ove, alla scadenza di detto termine,	
	fossero in corso l'esecuzione o il completamento dei	
	servizi richiesti con contratti applicativi emessi	
	dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato	
	del tempo previsto dai contratti applicativi per	
	l'ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso,	
	del limite massimo previsto dall'art. 54 co. 1 D.Lgs.	
	50/16. Le parti si danno atto che detta protrazione dei	
	termini non darà all'affidatario alcun titolo per	
	pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.	
	Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo	
	la scadenza del termine di validità contrattuale del	
	presente Accordo Quadro come sopraindicato. La durata	
	dei contratti applicativi che verranno eventualmente	
	stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi.	
	Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il	
	periodo di termine utile specificatamente previsto nel	
	rispettivo contratto applicativo.	
	ART. 4 - GARANZIE	
	Si dà atto che la prescritta garanzia definitiva, è	
	stata costituita per un importo di Euro 86.577,02	
	(ottantaseimilacinquecentosettantasette virgola zero	

	due centesimi) mediante fideiussione n. 186329229	
	emessa da UnipolSai, Agenzia di Milano, in data	
	01/03/2022.	
	Il Sig. Davide CANEPA, nei nomi, ha adempiuto agli	
	obblighi di copertura assicurativa previsti dal	
	Capitolato, come risulta da nota prot. 52381 del	
	15/02/2022 della Direzione Ambiente.	
	ART. 5 - SUBAPPALTO	
	Si dà atto che come previsto all'art. 23 del Capitolato	
	Speciale d'appalto in considerazione della specifica	
	natura della prestazione e della stretta connessione	
	con la sicurezza del patrimonio arboreo e dell'utenza è	
	vietato il subappalto delle prestazioni che formano	
	oggetto del presente contratto.	
	ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL	
	13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI	
	DELL' APPALTO	
	Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi	
	finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del	
	13/08/2010, AGRO SERVICE SRL, mandataria del R.T.I., si	
	obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge	
	sopracitata per ciascun contratto applicativo del	
	presente Accordo Quadro. In particolare, la suddetta	
	Impresa, ha provveduto, con nota di trasmissione prot.	
	n. 92720 del 17/03/2022, che si allega al presente atto	

	per formarne parte integrante e sostanziale, a	
	comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri	
	conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.	
	Nel caso in cui il R.T.I. effettui, in conseguenza del	
	presente contratto, transazioni senza avvalersi dei	
	suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto	
	si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9	
	bis, della L. 136/2010.	
	Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 17 bis	
	del D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art.	
	4 del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni	
	in appalti e subappalti ed estensione del regime del	
	reverse charge per il contrasto dell'illecita	
	somministrazione di manodopera), l'appaltatore è tenuto	
	a fornire copia delle deleghe di pagamento relative al	
	versamento delle ritenute operate.	
	Art. 7 - CONTRATTI APPLICATIVI	
	Ciascun contratto applicativo con il quale sarà	
	richiesto all'affidatario del presente Accordo Quadro	
	lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'accordo,	
	così come definiti nel singolo progetto esecutivo, sarà	
	concluso mediante scrittura privata con mezzo	
	elettronico.	
	I singoli contratti applicativi saranno stipulati, a	
	misura, alle condizioni offerte dall'affidatario con	

	prezzi invariabili per l'unità di misura ai sensi	
	dell'art. 3 co. 1 lett. eeeee del Codice degli Appalti,	
	secondo quanto previsto dall'elenco prezzi, allegato	
	parte integrante e sostanziale del presente contratto,	
	e pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e	
	invariabili.	
	Art. 8 - NORME DI RIFERIMENTO	
	Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso	
	riferimento alla disciplina del capitolato speciale di	
	appalto, con particolare riguardo agli articoli	
	relativi a:	
	- conduzione delle prestazioni; penali; obblighi a	
	carico dell'appaltatore; pagamenti; verifiche e	
	controlli; metodologia delle indagini di valutazione	
	della stabilità e modalità di soluzione delle	
	controversie.	
	ART. 9 - CONTROVERSIE	
	È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione	
	delle controversie è, pertanto, competente il foro di	
	Firenze.	
	ART. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI	
	LEGALITA'	
	1) AGRO SERVICE SRL, mandataria del R.T.I., dichiara di	
	essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui	
	al protocollo di legalità approvato con Deliberazione	

	di Giunta Comunale n. 347/G/2019 e sottoscritto il 10	
	ottobre 2019 dai comuni della Città Metropolitana di	
	Firenze con la Prefettura - Ufficio territoriale del	
	Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente	
	il contenuto e gli effetti.	
	2) AGRO SERVICE SRL, mandataria del R.T.I., dichiara di	
	conoscere e di accettare la clausola espressa che	
	prevede la risoluzione immediata ed automatica del	
	contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al	
	subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere	
	comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del	
	Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui	
	all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n.	
	159.	
	Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more	
	dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà	
	applicata, a carico dell'impresa oggetto	
	dell'informativa interdittiva successiva, anche una	
	penale nella misura del 15% del valore del contratto	
	ovvero, quando lo stesso non sia determinato o	
	determinabile, una penale pari al valore delle	
	prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante	
	potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette	
	penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma	
	2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima	

	erogazione utile.	
	3) AGRO SERVICE SRL, mandataria del R.T.I., dichiara di	
	conoscere e di accettare la clausola risolutiva	
	espressa che prevede la risoluzione immediata ed	
	automatica del contratto ovvero la revoca	
	dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in	
	caso di grave e reiterato inadempimento delle	
	disposizioni in materia di collocamento, igiene e	
	sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del	
	responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori	
	in materia contrattuale.	
	A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento	
	grave:	
	I. la violazione di norme che ha comportato il	
	sequestro del luogo di lavoro, convalidato	
	dall'autorità giudiziaria;	
	II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli	
	organi ispettivi;	
	III. l'impiego di personale della singola impresa non	
	risultante dalle scritture o da altra documentazione	
	obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del	
	totale dei lavoratori regolarmente occupati nel	
	cantiere o nell'opificio.	
	4) AGRO SERVICE SRL, mandataria del R.T.I.,	
	appaltatrice, si impegna a dare comunicazione	

	tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura	
	di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi	
	modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,	
	degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il	
	predetto adempimento ha natura essenziale ai fini	
	dell'esecuzione del contratto e il relativo	
	inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del	
	contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.,	
	ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori	
	che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula	
	ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura	
	cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il	
	delitto previsto dall'art. 317 del c.p..	
	5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si	
	impegna ad avvalersi della clausola risolutiva	
	espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei	
	confronti dell'imprenditore o dei componenti la	
	compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia	
	stata disposta misura cautelare o sia intervenuto	
	rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli	
	artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,	
	319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,	
	346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;	
	6) L'esercizio della potestà risolutoria nei casi di	
	cui ai punti 4) e 5) che precedono, da parte della	

	Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa	
	con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.	
	ART. 11 - SPESE DEL CONTRATTO	
	Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria,	
	imposta di bollo e di registro) e consequenziali sono a	
	carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del	
	presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la	
	Casa Comunale.	
	L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta	
	fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e	
	Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico	
	Informativo.	
	I servizi di cui ai contratti applicativi di appalto	
	sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore	
	Aggiunto. La stipula del presente contratto avviene ai	
	sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, salvo il	
	recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione,	
	secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.	
	Pertanto, l'esito sfavorevole dei controlli antimafia	
	comporterà la risoluzione del contratto con ogni	
	conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei	
	danni subiti dall'Amministrazione.	
	E richiesto, io Segretario Generale del Comune di	
	Firenze ho ricevuto il presente contratto di accordo	
	quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo	

